



CAMERA DI COMMERCIO  
FROSINONE LATINA

**Oggetto: IS.NA.R.T. S.C.p.A.: Assemblea straordinaria 11-12 marzo 2025. -Provvedimenti relativi.**

Con l'assistenza del Segretario Generale,

**IL PRESIDENTE**

Premesso che l'Ente camerale possiede una partecipazione pari ad € 4.881,00, corrispondente all' 1,67% del capitale sociale di € 292.184,00, in IS.NA.R.T. S.C.p.A. – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, con sede legale in Roma, società in house del sistema camerale che ha il compito di realizzare studi e pubblicazioni sul turismo, nonché indagini, rilevazione e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore;

Vista la nota prot. n.42 del 6 febbraio 2025, acquisita in pari data al prot. n.3860, con la quale è stata convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti, in prima convocazione, per il giorno 11 marzo 2025 alle ore 21:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno martedì 12 marzo 2025 alle ore 16:00, presso la Sala Comitato della sede legale in Unioncamere, Piazza Sallustio n.21, Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Fusione per incorporazione di Mirabilia Network S.C.r.l. in IS.NA.R.T. S.C.p.A. – approvazione del progetto di fusione ai sensi dell'art.2051 ter del codice civile: deliberazioni conseguenti;

Esaminata, con riguardo all'unico punto all'ordine del giorno, la documentazione trasmessa dalla società e constatato che l'operazione di fusione tra IS.NA.R.T. S.C.p.A., di seguito anche IS.NA.R.T., e Mirabilia Network S.C.r.l., di seguito anche Mirabilia, si pone l'obiettivo strategico di unificare all'interno di un'unica struttura le attività di promozione e sviluppo del turismo, proprie di IS.NA.R.T., con quelle di valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese a cominciare dai siti UNESCO, tipiche di Mirabilia;

Constatato che l'esigenza alla base dell'operazione in parola è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione delle due organizzazioni attraverso la confluenza delle attività in un unico "contenitore", mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse attuando un percorso che consenta di sfruttare al meglio le loro potenzialità creando valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori e che le attività di valorizzazione dei siti UNESCO realizzate in questi anni da Mirabilia dovranno dunque trovare in IS.NA.R.T. le più opportune implementazioni a cominciare dall'osservazione economica, per arrivare alle attività di animazione delle destinazioni turistiche, fino ai percorsi di trasferimento delle competenze alle imprese;



Preso atto che, in data 16 dicembre 2024, l'assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria, si è espressa favorevolmente in ordine alla trasformazione dell'Associazione Mirabilia Network in società consortile a responsabilità limitata e che la trasformazione ha avuto efficacia immediata e pertanto la società è stata regolarmente iscritta al Registro Imprese in data 20 dicembre 2024;

Rammentato che la trasformazione si è resa necessaria per adempiere agli obblighi civilistici, in quanto la fusione eterogenea diretta tra un'associazione ed una società di capitali, quale IS.NA.R.T., non è procedura ordinariamente disciplinata dalla legge, stante la differente natura dei due enti, pertanto, il processo di trasformazione "ponte" ha rappresentato quindi un percorso meramente tecnico, realizzato al solo ed unico scopo di consentire a Mirabilia la sua successiva incorporazione in IS.NA.R.T.;

Considerato che l'operazione in parola è giunta alla fase finale e occorre procedere all'effettiva conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione;

Vista la documentazione redatta da entrambe le società, consegnata a tutti i soci e comunque regolarmente depositata in copia presso le sedi aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'art.2501 septies c.c. e di seguito elencata:

- situazione patrimoniale redatta al 30 dicembre 2024 ex art.2501 quater c.c.;
- relazione degli amministratori ex art.2501 quinquies c.c.;
- progetto di fusione con i rapporti di cambio, ex art.2501 ter c.c.;
- lo statuto della società derivante dalla fusione;
- la relazione dell'esperto ex art.2501 sexies sulla congruità del rapporto di cambio effettuata dal prof. Carlo Regoliosi individuato come unico esperto al fine di garantire omogeneità di valutazione;

Considerato che la fusione sarà operativa decorsi 60 giorni dal deposito a Registro Imprese delle delibere di fusione ex art. 2503 c.c., a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di IS.NA.R.T. e Mirabilia ovvero che ci sia il loro consenso;

Rammentato che gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione hanno deliberato di effettuare la fusione sulla base delle situazioni patrimoniali ed economiche riferite alla data del 30 dicembre 2024 ed hanno quindi determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 1.075 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 di IS.NA.R.T. per ogni quota di Mirabilia, che non sono previsti conguagli in denaro e che, le ragioni che giustificano tale rapporto di cambio, evidenziate nelle relazioni degli amministratori, risiedono nelle valutazioni dei due patrimoni, operate al fine di valorizzare correttamente gli asset netti delle due entità;

Rappresentato che il rapporto di cambio è stato ritenuto congruo dall'esperto;

Rammentato che trattandosi di fusione per incorporazione, le quote della società incorporata saranno annullate e si procederà all'assegnazione ai soci dell'incorporanda di azioni dell'incorporante, attingendo a quelle attualmente detenute da IS.NA.R.T. quali azioni proprie, in



misura pari al suddetto rapporto di cambio, e che l'operazione di fusione non comporta quindi esborso di denaro per i partecipanti;

Tenuto conto che le operazioni della incorporanda Mirabilia saranno imputate all'incorporante IS.NA.R.T. con effetto retroattivo ai fini contabili a partire dal 1° gennaio 2025, che da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi e che, per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., comma 2, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.;

Considerato che per i soci dell'incorporante che non siano anche soci dell'incorporata non vi è alcuna modifica sostanziale della partecipazione in quanto la società incorporante permane come soggetto giuridico immutato, in esito alla fusione;

Rammentato che l'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia in IS.NA.R.T. non rientra nel campo di applicazione della funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, come espressamente ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; in particolare, l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4, dell'art. 5 del D.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio;

Tenuto conto della compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ex art. 2, comma 2, punto d) bis della Legge n.580, del 29 dicembre 1993 così come modificata con D.lgs. n.219, del 25 novembre 2016;

Preso atto che le ragioni che giustificano l'operazione rispondono ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura e che l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato IS.NA.R.T., ma solo costi cessanti lato Mirabilia;

Considerato che la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale è stata comprovata dal business plan dell'iniziativa per il triennio 2024-26 già redatto da IS.NA.R.T. e che, in termini di convenienza economica e finanziaria, l'operazione non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario in quanto la fusione sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute dalla stessa IS.NA.R.T., azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio ritenuto congruo dall'esperto;

Valutato infine che l'operazione di fusione per incorporazione risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto altresì che la predetta operazione non comporta per l'ente camerale alcun esborso finanziario;



Considerata la valutazione positiva dell'operazione, sia dal punto di vista strategico che economico e finanziario;

Valutata positivamente l'esigenza di realizzare la fusione per incorporazione di Mirabilia Network S.C.r.l. in IS.NA.R.T. S.C.p.A. nelle forme e con le modalità descritte in premessa, completando così l'iter di integrazione tra le due strutture;

Ritenuto di approvare l'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia Network S.C.r.l. in IS.NA.R.T. S.C.p.A. e per l'effetto di esprimersi favorevolmente in ordine all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dell'11-12 marzo 2025;

Atteso quanto sopra e stante la necessità, ai fini della partecipazione all'Assemblea, di procedere all'assunzione di un provvedimento d'urgenza, essendo la stessa prevista, per il giorno 11 marzo 2025 alle ore 21:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno martedì 12 marzo 2025 alle ore 16:00;

Ritenuto di indicare quale delegato per la partecipazione all'assemblea il funzionario camerale, dott. Nicola Giampietro, previa sottoscrizione di apposita delega;

Richiamato l'art.16, comma 2, della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. e, in particolare, l'art.21, lett. b), dello Statuto camerale, ai cui sensi il Presidente adotta, nei casi di urgenza, gli atti di competenza della Giunta camerale, inserendoli per la ratifica nell'ordine del giorno della prima riunione successiva della Giunta;

Vista la Legge n.580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il d.lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visto il D.P.R. n.254 del 2 novembre 2005 "Regolamento per la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo, dott. Erasmo Di Russo, in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario Generale sia sotto il profilo tecnico che della legittimità,

#### **DETERMINA**

- di approvare, per quanto descritto in premessa, l'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia Network S.C.r.l. in IS.NA.R.T. S.C.p.A. e, per l'effetto, di esprimersi favorevolmente relativamente all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di IS.NA.R.T. convocata per l'11 marzo 2025 alle ore 21:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il 12 marzo 2025 alle ore 16:00.

All'Assemblea parteciperà il funzionario camerale, dott. Nicola Giampietro, previa sottoscrizione di apposita delega.

Il presente atto sarà sottoposto alla Giunta camerale per la ratifica nella prossima riunione.



Il presente atto è pubblicato integralmente all'Albo camerale ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009 e del vigente regolamento per le pubblicazioni all'Albo camerale.

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(avv. P. Viscusi)

**IL PRESIDENTE**  
(dott. G. Acampora)